

PERMESSI PER DIRITTO ALLO STUDIO

Pietro Bartalini

A norma dell'art. 15 del ccnl per il quadriennio 2002-2005 il personale docente, educativo e d ATA a tempo indeterminato ha diritto, per la partecipazione a concorsi od esami, a 8 giorni complessivi retribuiti per anno scolastico, compresi quelli eventualmente richiesti per il viaggio. Analogo diritto è riconosciuto, senza assegni, al personale a tempo determinato (art. 19, c. 7).

Una norma generale (art. 3 d.P.R. n. 395/88) prevede inoltre per tutti i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni la concessione di permessi straordinari retribuiti nella misura massima di 150 ore annue individuali ai fini della frequenza (nell'ordine) di:

1 - corsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio proprio della categoria di appartenenza;

2 - corsi per il conseguimento di un titolo di studio di 1° e 2° grado o di un diploma di laurea o titoli equipollenti;

3 - corsi per il conseguimento di titoli di studio di qualifica professionale, di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, ivi compresi i corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno;

4 - corsi per il conseguimento di titoli di studio in corsi universitari;

5 - corsi per il conseguimento di altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto (es.: seconda laurea).

Istruzioni applicative per il personale della scuola sono state fornite con la cm n. 319/1991, confermata dalla cm n. 274/1994, con alcuni limiti determinati dall'applicazione delle misure previste dalla cm 23.09.1988, n. 266 per la sostituzione degli assenti con personale in servizio. I permessi sono equiparati a tutti gli effetti al servizio attivo. I criteri per la loro fruizione sono affidati alla contrattazione integrativa regionale, con cadenza quadriennale (art. 4 comma 3 e art. 62 comma 10, ccnl cit.). Il personale ha comunque diritto, salvo eccezionali ed improrogabili esigenze di servizio, a turni di lavoro che

agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami, all'esenzione dagli straordinari e dalle prestazioni in giorni festivi o di riposo settimanale.

Il numero dei beneficiari dei permessi straordinari retribuiti non può superare, complessivamente, il 3% della dotazione organica provinciale, con arrotondamento all'unità superiore. Per i Conservatori e le Accademie le dotazioni organiche vanno riferite a ciascuna istituzione.

I Centri Servizi Amministrativi e il Capo dell'Ispettorato dell'istruzione - artistica pubblicano all'albo entro il **15 ottobre** il numero complessivo dei permessi concedibili, distribuendolo proporzionalmente fra:

- personale direttivo, docente, distinto per grado di istruzione, nonché personale educativo;
- personale ATA, considerato senza distinzione per profilo professionale.

La domanda, in carta semplice, deve essere inoltrata al CSA per il tramite del dirigente scolastico, entro il **15 novembre** di ogni anno, e deve contenere i seguenti dati: nome, cognome, luogo e data di nascita; tipo di corso; durata dei permessi da utilizzare nel corso dell'anno solare in relazione al prevedibile impegno di frequenza; per il personale docente: ruolo di appartenenza e sede di servizio; per il personale educativo: sede di servizio; per il personale ATA: profilo professionale e sede di servizio; per il personale direttivo: sede di servizio; anzianità complessiva di servizio di ruolo (da documentare con dichiarazione personale); possesso dei requisiti di precedenza. L'ufficio competente provvede a formare una graduatoria dei richiedenti, distinta fra personale ATA e tutto il restante personale. I provvedimenti formali di concessione dei permessi devono essere predisposti entro il **15 dicembre** di ogni anno.

I permessi straordinari retribuiti sono concessi nella misura di 150 ore annue individuali per dipendente, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede dei corsi, e sono rinnovabili con

priorità, per tutta la durata del corso prescelto. Essi decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per le attività di formazione, che però si svolgono prevalentemente fuori dell'orario di insegnamento, il personale docente può usufruire, con l'esonero dal servizio e con sostituzione ai sensi della normativa vigente sulle supplenze brevi, di 5 giorni nel corso dell'anno scolastico. Il personale che partecipa ai corsi di formazione organizzati dall'Amministrazione scolastica è considerato in servizio a tutti gli effetti e, se i corsi si svolgono fuori sede, è riconosciuto il trattamento di missione ed il rimborso della spese di viaggio (art. 62 ccnl cit.).

Alle predette disposizioni si sono aggiunte quelle dell'art. 5 della legge n. 53/2000 che danno facoltà ai lavoratori con almeno cinque anni di anzianità di servizio di chiedere congedi per la formazione per un periodo, continuativo o frazionato, di 11 mesi, senza retribuzione. La fruizione di tali congedi consente di prolungare il rapporto di lavoro oltre l'età pensionabile di un periodo corrispondente. È anche prevista (art. 8) la possibilità di ottenere un'anticipazione del trattamento di fine rapporto unitamente alla retribuzione del mese che precede l'inizio del congedo. Infine, l'art. 6 della medesima legge demanda alla contrattazione collettiva di categoria la definizione del monte ore da destinare a specifici congedi per la formazione continua.

Una particolare forma di congedo straordinario per dottorato di ricerca, senza assegni (ma utile ai fini della progressione in carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza), è prevista dalla speciale normativa richiamata dalla cm 04.11.2002 n. 120.

229 Permessi retribuiti: diritto non concessione

Domanda

Gentilissimo prof. Incampo, per quanto riguarda i 3+6 gg. di cui abbiamo diritto come giorni di permesso durante l'anno scolastico, possiamo usufruirne senza dover cercare noi i sostituti? Grazie e cordiali saluti.

Risposta

Il comma numero 1 dell'articolo 15 del CCNL 2003 recita così: "Il dipendente della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha diritto, sulla base di idonea documentazione anche autocertificata, a permessi retribuiti per i seguenti casi:...".

E' facile notare come, a proposito di permessi retribuiti, nei Contratti precedenti si parlava di "concessione" in quest'ultimo contratto si parla invece di "diritto".

Questo significa che al Dirigente scolastico più che una valutazione discrezionale, compete un accertamento notarile della presenza dei requisiti.

Detto questo, il Dirigente scolastico, dopo aver verificato la presenza dei requisiti previsti dal Contratto, si preoccuperà di predisporre le sostituzioni per quel giorno.

Il Dirigente e non l'insegnante.

230 150 ore per preparazione dell'esame di laurea?

Domanda

Gent. professor Incampo, sono una laureanda in Fisica, insegnante religione presso tre scuole medie e una scuola superiore del ***. L'anno scorso ho ottenuto le 150 ore per il diritto allo studio, vorrei sapere se le posso utilizzare per la preparazione dell'esame di laurea (che dovrebbe avvenire a dicembre 2006) e se sì in che misura (anche perché l'Istituto alberghiero in cui insegno ha deciso che l'ora

di religione occuperà solo i pomeriggi di ogni giorno e mai le mattine e questo mi impedisce di svolgere il mio lavoro di ricerca all'università). Ringrazio per la cortese attenzione. Cordiali saluti.

Risposta

Per prima cosa chiariamo che i permessi per il diritto allo studio vengono usufruiti per anno solare, cioè dal 1 gennaio al 31 dicembre.

Le 150 ore sono comprensive anche del tempo necessario per raggiungere la sede dei corsi.

Inoltre tutte le norme escludono nel modo più assoluto l'assunzione di supplenti temporanei.

Tenendo presente tutti questi vincoli il Dirigente scolastico organizzerà le tue ore di assenza.

Il modo migliore per "collaborare" è presentare al Dirigente un calendario delle assenze da scuola per giorni e per ore, magari mensilmente, affinché il Dirigente provveda ad organizzare le attività didattiche per la sostituzione.

Poiché la disciplina per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio è oggetto di contrattazione integrativa regionale, sarebbe opportuno conoscerla per meglio orientarsi sulle modalità di regolamentazione.

Ad esempio, in alcune contrattazioni integrative regionali, è consentito raggruppare i giorni e le ore richieste in periodi anche settimanali per consentire la frequenza delle lezioni, la partecipazione agli esami e la preparazione per la stesura e la discussione della tesi di laurea, anche con la sostituzione con docente supplente con ore a pagamento.

Ma vale la pena sottolineare che non è legale mettere le ore di IRC nei soli pomeriggi, poiché la norma prevede che tale insegnamento vada distribuito nelle giornate e nelle settimane come tutte le altre discipline (Cfr. DPR 751/85).

254 Part-time e permessi allo studio?

Domanda: Buon giorno, innanzi tutto vorrei complimentarmi per il materiale che è stato messo in rete inerente al corso d'aggiornamento che si sta svolgendo a Como. Io sto seguendo il corso ed è veramente interessante e utile. Una domanda: quest'anno ho ottenuto un part-time nella scuola dell'infanzia di 17 ore per poter finire l'università. Posso usufruire del diritto allo studio? Avendo part-time quante ore di programmazione devo fare? Vi ringrazio moltissimo come sempre, un cordiale saluto.

Risposta

La Circolare ministeriale n. 130 del 21.4.2000 che ha per Oggetto: Utilizzazione docenti presso i Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e le Scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria con compiti di supervisione del tirocinio. Art. 1 - commi 4 e 5 - legge 3 agosto 1998, n. 315. in proposito riporta una nota della Funzione Pubblica nei seguenti termini: "Il Dipartimento per la funzione pubblica ha infatti chiarito che l'art. 3 del D.P.R. 395/1988 relativo ai permessi retribuiti per il diritto allo studio, non fa distinzione tra personale a tempo indeterminato e personale con contratto a termine e che pertanto l'istituto di cui trattasi trova applicazione anche per il personale a tempo determinato in misura proporzionale alle prestazioni lavorative rese".

Questo significa, a parere dello scrivente che il contratto part-time, non è equiparabile a nessuna delle tre tipologie di contratto cui fa riferimento il Dipartimento della Funzione Pubblica.